



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 28 novembre 2007

Prot.n. 3999.11/2007 GDA

Oggetto: Commercio farmaci veterinari. Risposta del Ministero Salute a nostro quesito.

Come riportato nella nota dello scrivente Ufficio n. 3983.11/2007, del 7 settembre 2007, il Decreto Legislativo n. 143, emanato dal Governo il 24 luglio e recante disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 (Codice comunitario dei medicinali veterinari, in attuazione della direttiva 2004/28/CE), è intervenuto:

- a) modificando il secondo comma dell'art. 69, che, nella nuova stesura, prevede la tenuta presso il Ministero della salute di un apposito Registro dei fabbricanti e dei grossisti autorizzati a detenere e commercializzare le sostanze farmacologicamente attive, i quali vi sono iscritti soltanto se in possesso dei requisiti di cui all'art. 66;
- b) confermando il contenuto dell'art. 90, laddove prevede che è possibile effettuare anche negli esercizi commerciali "rientranti nell'apposita tabella merceologica" la vendita al dettaglio e all'ingrosso dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonché dei medicinali veterinari destinati ad essere utilizzati esclusivamente per i pesci di acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i furetti, i conigli da compagnia ed i piccoli roditori, purché non sia previsto obbligo di prescrizione medico- veterinaria.

Abbiamo provveduto ad inviare in merito un quesito al Ministero della Salute, che, con nota n. 14068-P, del 20.11.2007, inviata alla nostra attenzione, ha chiarito:

1. che, ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. n. 193/06, come modificato dal D. Lgs. n. 143/07, l'Ufficio IV della DGSA mantiene aggiornato il Registro dei fabbricanti e dei grossisti autorizzati a detenere e commercializzare le sostanze farmacologicamente attive. A tale proposito, è **in fase di predisposizione, sul sito web del Ministero della Salute la pubblicazione dell'elenco delle ditte autorizzate;**
2. che **la vendita al dettaglio e all'ingrosso dei medicinali veterinari definiti dall'art. 90, per i quali non è previsto l'obbligo di prescrizione medico-veterinaria e non è necessaria la presenza di un farmacista, è consentita anche negli esercizi commerciali di prodotti non alimentari.**

Cordiali saluti,

Giuseppe Dell'Aquila